

Roma, 29 settembre 2021

Prot. 301

Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel III trimestre 2021.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 357045/RU del 24 Settembre u.s, informando che a partire **dal 1 Ottobre e fino al 2 Novembre p.v.**, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel **III trimestre 2021 (1 Luglio/30 Settembre)**, sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica **euro 5 o superiore**.

Ricordiamo infatti che, dal 1 Gennaio di quest'anno, è operativa **l'esclusione dal rimborso per i mezzi di categoria Euro 4** prevista nella legge di Bilancio (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), per cui da tale data il **beneficio opera soltanto per il gasolio consumato su veicoli di categoria Euro 5 ed Euro 6**.

La richiesta per il recupero accise va presentata all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero:

- **per le imprese nazionali:** l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- **per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia:** l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa (vedi elenco degli uffici dell'Agenzia, disponibile al seguente link <https://bit.ly/3uuPu7L>);
- **per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia,** ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell'Agenzia (all.1).

L'importo del rimborso rimane confermato in **€ 214,18 per 1.000 litri di prodotto** e, per l'utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il **"6740"**. L'Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito (vedi in merito la circolare FIAP- n. 143 del 15 Giugno 2018 disponibile di seguito <https://bit.ly/2Yj73MI>). Diversamente, la targa non è elemento richiesto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti (vedi in proposito la nota dell'Agazia prot. 83664/RU del 24 Luglio 2018, commentata con circolare FIAP n. 177 del 25 Luglio 2018 disponibile qui <https://bit.ly/3invCi7>).

Cliccando il link <https://bit.ly/3m7YCeE> è disponibile la circolare delle Dogane, il software per la compilazione e l'invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2021, l'utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2022 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2023.

La nota dell'Agazia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020 (illustrate nella circolare FIAP n. 81 del 13 Marzo 2020 disponibile al seguente link <https://bit.ly/3onqsX7>) e le seguenti, ulteriori, precisazioni riferite:

- alla colonna **“MEZZO SPECIALE”**, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- alla colonna **“KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”**, in cui l'esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”), sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente che, a sua volta, procede all'attribuzione del codice identificativo. Per approfondimenti di questa casistica si rinvia alla circolare dell'Agazia n. 47/2020 del 3 dicembre 2020 (sulla quale vedi le circolari FIAP n. 470 del

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

4 dicembre 2020 disponibile qui <https://bit.ly/3D1dO47>, e n. 475 del 9 dicembre 2020 disponibile qui <https://bit.ly/3mkSDDI>) che ha fornito degli indirizzi operativi.

Qualora l'esercente sia ancora in attesa di ricevere il codice identificativo precedentemente richiesto, nel Quadro B del modello deve compilare la tabella pertinente (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice identificativo).

Infine, l'Agenzia ricorda che "Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l'esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell'iter di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000."

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale FIAP

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e` di esclusiva proprietà` di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it